



Università di Siena
Ufficio Bilancio

D.U.R.C.

Documento Unico di Regolarità Contributiva

a cura di Mauro Manganelli



§ 1 . La normativa del Codice degli Appalti (D. Lgs. 163/2006)

Tra i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici e per la stipula dei relativi contratti:

non aver commesso **violazioni gravi, definitivamente accertate**, alle norme in materia di **contributi previdenziali e assistenziali**.

Art. 38 lettera i): per i contratti di rilevanza comunitaria;

Art. 121: per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Tale norma è pacificamente interpretata negli atti ufficiali nel senso di estendere l'applicazione del requisito:

- non solo ai **contratti sotto soglia comunitaria**;
- ma anche alle **spese in economia** (disciplinate dall'art. 125)

In tale ottica si pone l'**interpello n. 10 del 20 febbraio 2009**, avanzato al **Ministero del Lavoro** dall'Università di Sassari: si ritiene che la verifica della regolarità contributiva debba essere effettuata, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.



§ 2 . Il D.U.R.C.

Il **D.U.R.C.** è lo strumento giuridico finalizzato all'attestazione della
“regolarità contributiva”
del soggetto che contrae con la Pubblica Amministrazione

Art. 2 c. 2 D.L. n. 210/2002: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva

Art. 86 c. 10 D. Lgs n. 276/2003 : il documento di Regolarità contributiva può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL anche dalle Casse Edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva

Convenzioni del 3 dicembre 2003: INAIL e INPS

Convenzione del 15 aprile 2004: INAIL, INPS e Cassa Edile



Cassa Edile



Una doppia precisazione

IL D.U.R.C. non è strumento utilizzato esclusivamente all'interno di procedure di affidamento di appalti pubblici. È richiesto anche per:

- i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA);
- la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione;
- ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- iscrizione all'Albo dei Fornitori;
- fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni ecc.

L'accertamento della regolarità contributiva non è limitata alla richiesta del D.U.R.C.:

- nel caso il fornitore sia iscritto ad altra forma previdenziale andrà fatta richiesta cartacea all'istituto previdenziale gestore di forme contributive ed assicurative obbligatorie;
- nel caso il fornitore non sia iscritto a INPS o INAIL, sarà necessario ottenere l'attestazione di regolarità contributiva rivolgendosi direttamente (per cartaceo) all'unico dei due enti presso cui il fornitore è iscritto.



§ 3 . Come si richiede il D.U.R.C.

Le Stazioni appaltanti pubbliche sono tenute a richiedere il D.U.R.C. per via telematica al sito web “Sportello Unico Previdenziale”

<http://www.sportellounicoprevidenziale.it/>

Richiesta di codice di accesso da presentare alla sede Sede Inail/Inps/Cassa Edile competente, a cui segue il rilascio di username e password per l’accesso al sito

Attenta consultazione del **Manuale della Stazione appaltante** che si trova nel sito dopo aver effettuato l’accesso protetto.

Dopodichè si può iniziare ad operare ed a presentare le richieste di D.U.R.C.

Nota bene

La richiesta di abilitazione è relativa alla Stazione appaltante e non all’Ente: se in Ente vi sono più Stazioni appaltanti ciascuna deve presentare la propria richiesta, firmata dal legale rappresentante. Sul sito “Sportello Unico Previdenziale” ciascuna Stazione appaltante può consultare le richieste e gli esiti delle altre Stazioni appaltanti



§ 4.1 Quando si richiede il D.U.R.C. – Appalti di Lavori Pubblici

Circolare I.N.A.I.L. 5 febbraio 2008 n. 7 e Parere Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici 11 marzo 2009:

Il D.U.R.C. ha validità di 30gg. dalla data del rilascio ed è legato allo specifico appalto ed alla specifica fase dell'appalto per cui è richiesto.

Per gli Appalti/Subappalti di Lavori pubblici in Edilizia

(I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica).

La certificazione di regolarità contributiva è richiesta:

- per la **verifica della dichiarazione;**
- per l'**aggiudicazione dell'appalto;**
- per la **stipula del contratto;**
- per il **pagamento di S.A.L.;**
- per il **collaudo ed il pagamento del saldo finale.**



§ 4.2 Quando si richiede il D.U.R.C. – Appalti di Forniture

Per gli Appalti di Forniture

Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

La certificazione di regolarità contributiva è richiesta:

- per la **verifica della dichiarazione;**
- per l'**aggiudicazione dell'appalto;**
- per la **stipula del contratto;**
- per il per l'emissione dell'ordinativo
- per il **pagamento del saldo finale.**



§ 4.3 Quando si richiede il D.U.R.C. – Appalti di Servizi

Per gli appalti di Servizi

Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D. Leg. 163/2006.

La certificazione di regolarità contributiva è richiesta:

- per la **verifica della dichiarazione;**
- per l'**aggiudicazione dell'appalto;**
- per la **stipula del contratto;**
- per l'**atto della regolare esecuzione;**
- per la liquidazione (e pagamento) di ogni fattura.

Nota bene

Al Codice è allegato (allegato II) una tabella relativa agli Appalti di Servizi, distinta in due parti (tabella IIa e tabella IIb). L'art. 20 del Codice rende applicabile ai servizi della tabella II b solo alcune norme tra cui non rientra l'art. 38. Ne deriva che a tali servizi non si applica la normativa relativa ai D.U.R.C. ed all'accertamento della regolarità contributiva.

La tabella IIb include le seguenti tipologie di servizi: Servizi alberghieri e di ristorazione; Servizi di trasporto per ferrovia; Servizi di trasporto per via d'acqua; Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti, Servizi legali; Servizi di collocamento e reperimento del personale; Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati; Servizi relativi all'istruzione, anche professionale; Servizi sanitari e sociali; Servizi ricreativi, culturali e sportivi ecc.

Per un approfondimento si veda la pagina web <http://www.unisi.it/v0/ufficio.html?fld=4750>



§ 4.4 Quando si richiede il D.U.R.C. – Spese in Economia

Per le Spese in Economia

Si ritiene che la certificazione di regolarità contributiva vada richiesta:

- per la stipula del Contratto o effettuazione dell'ordine (assunzione dell'obbligazione);
- per il pagamento della fattura

Nota bene

Per le prestazioni di Servizi disposte in economia si veda la diapositiva precedente in merito alla tabella IIb



§ 5 Gli effetti del D.U.R.C.

Al ricevimento di un D.U.R.C. positivo (che attesta la regolarità contributiva):
la Stazione appaltante è legittimata a porre in essere lo specifico atto per cui il documento è stato richiesto (aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, pagamento ecc.).

Al ricevimento di un D.U.R.C. negativo (che attesta una posizione di irregolarità contributiva anche nei confronti di uno solo dei tre enti potenzialmente interessati):
oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli Enti, l'impresa perderà il diritto all'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare il contratto, non avrà diritto al pagamento del SAL o delle liquidazioni finali ecc.

Se l'ente previdenziale non rilascia il D.U.R.C. entro 30 giorni dalla richiesta si forma il cd. **Silenzio assenso** : si ha una sorta di "atto autorizzativo virtuale".

Il termine di 30 giorni può essere sospeso dall'ente previdenziale una sola volta, e per un massimo di 15 giorni, per esigenze istruttorie o per invito alla Ditta a regolarizzare la posizione.

Nota bene

La ricezione avviene tramite posta raccomandata. Le Stazioni appaltanti in possesso di casella P.E.C. (indicata in fase di richiesta) possono ricevere il documento per e-mail, ma, per adesso, solo dalla Cassa edile per appalti pubblici di lavori).



Università di Siena
Ufficio Bilancio

D.U.R.C.

Il Sistema di Ateneo

a cura di Mauro Manganelli



§ 1. Misure di semplificazione

La normativa appare di primo impatto estremamente gravosa per gli Enti pubblici chiamati ad applicarla:

- a) Per gli appalti va richiesto un D.U.R.C. pressoché per ogni fase dell'appalto;
- b) Per le spese in economia va richiesto un D.U.R.C. prima del perfezionamento dell'obbligazione e prima del pagamento;
- c) Il D.U.R.C. ha validità di un mese ed è valido solo per la fase dell'appalto o della spesa in economia per cui è richiesto.

L'esigenza primaria è **SEMPLIFICARE** :

- nel rispetto della **ratio** delle norme;
- avuto riguardo all'interesse primario dell'Amministrazione (**valutazione costi potenziali/benefici**)

Circolare n. 49089 del 19 ottobre 2009

È lo strumento attraverso cui l'Amministrazione ha dettato le competenze interne e ha normato i procedimenti di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.



§ 2. Le autocertificazioni

Nota della Ragioneria Generale dello Stato 7 maggio 2009

nel confermare che l'obbligo del D.U.R.C. sussiste a prescindere dalla procedura utilizzata per l'effettuazione della spesa, afferma che sono esclusi dal rilascio del D.U.R.C. gli **acquisti di modesto importo** per cui è possibile accettare una **autocertificazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000, soggetta a verifica successiva a campione

Modello di autocertificazione predisposto dall'Amministrazione

È stato pensato con una triplice funzione:

1. Raccolta dei dati necessari per la richiesta del D.U.R.C.;
2. Raccolta delle dichiarazioni di non assoggettamento ad obbligo contributivo;
3. **Autocertificazione della Regolarità contributiva**, all'interno dei seguenti limiti:
 - a) È stato fissato un **limite generale di valore** (pari ad € 10.000,00);
 - b) È stato ritenuto applicabile solo alle **spese in economia**;
 - c) È stato ritenuto applicabile alla sola fase dell'**ordine** o della **stipula del contratto**, mentre in fase di pagamento andrà richiesto il D.U.R.C.

La nota della Ragioneria Generale dello Stato ha pertanto avuto applicazione solo per i **contratti minori** e solo nelle fasi in cui **non si ha esborso di denaro**.



§ 3. Il Sistema D.U.R.C. di Ateneo

Sentenza T.A.R. Palermo Sicilia sez. III del 09 aprile 2008 n. 474

In tema di affidamento di un appalto di lavori pubblici, la produzione di un DURC , entro il periodo di sua efficacia, è utile non al solo fine della partecipazione alla gara, ma è anche idoneo a comprovare la posizione di regolarità contributiva di cui all'art. 75, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; pertanto, una volta che il legislatore ha normato lo spazio temporale entro il quale un DURC deve ritenersi valido, la sua efficacia vale sotto tutti i profili per i quali viene in rilievo nell'ambito di una gara.

Si è cercato di portare alle estreme conseguenze possibili il principio stabilito dalla sentenza:

1. Si è stabilito l'applicabilità del D.U.R.C., nei limiti della sua validità, all'interno dell'appalto **anche per fasi ulteriori** rispetto a quelle per cui è stato richiesto;
2. Si è stabilito l'applicabilità del D.U.R.C., nei limiti della sua validità, **anche ad altri appalti** della stessa Stazione appaltante;
3. Si è stabilito l'applicabilità del D.U.R.C., nei limiti della sua validità, anche ad altri appalti di **Stazioni appaltanti diverse**, all'interno dello stesso Ente.

Le considerazioni che hanno guidato l'operazione sono le seguenti:

1. La ratio della norma (evitare stipula di contratti, pagamenti ecc. relativi a soggetti hanno commesso gravi irregolarità contributive) viene ugualmente e pienamente soddisfatta;
2. Non sono previste sanzioni dirette ed immediate per la mancata ottemperanza all'obbligo di richiesta del DURC.



§ 3.1 il Programma di Contabilità “Easy” dell’Università

Dal punto di vista organizzativo, è stato implementato il Programma di Contabilità dell’Ateneo, inserendo nell’**anagrafica di Easy**, una Sezione dedicata ai D.U.R.C. in cui riportare dati rilevanti ed inserire i file PDF di D.U.R.C. ed autocertificazioni.

Il sistema consente pertanto di verificare se è già stato acquisito (o richiesto) dall’Università il DURC relativo al fornitore al quale ci si rivolge, con possibilità di stamparlo ed allegarlo alla propria contabilità.

L’Amministrazione ha provveduto a dettare le **procedure** indispensabili ai fini dell’inserimento uniforme da parte delle varie strutture.



§ 4 La durata del D.U.R.C.

L'ultima misura semplificativa è recente, ma di fondamentale importanza.

Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici

“Per quanto concerne la validità temporale del D.U.R.C., si ritiene che, anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione vada riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'articolo 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce SEZ. III - sentenza 16 ottobre 2009 n. 2304)”.

Il principio affermato, che sembra avere solide basi normative (la validità mensile, prevista dalle norme solo in relazione alla fruizione di agevolazioni normative e contributive, è stata introdotta per gli Appalti pubblici solo da atti interpretativi) è stato recepito dall'Amministrazione ma con una **disposizione di cautela**:

è riconosciuta **validità trimestrale al D.U.R.C.** purché sia relativo a spese effettuate con **mandati di importo non superiore a € 10.000,00.**



Università di Siena
Ufficio Bilancio

D.U.R.C.

Sono possibili altre semplificazioni?

a cura di Mauro Manganelli



§ 1 L'esclusione delle spese in Economia

Dalle **pagine web dello studio Bosetti & Gatti** (famoso studio di consulenza) è stata espressa la certezza della radicale esclusione dall'obbligo D.U.R.C. di ogni forma di spesa in economia.

L'obbligo sarebbe esclusivamente riservato alle procedure di appalto vero e proprio.

Ma **non viene fornita una sola argomentazione giuridica** a sostegno dell'ipotesi (salvo etichettare come "braccia rubate all'agricoltura" i consulenti che affermano l'obbligatorietà del D.U.R.C. anche per le spese in economia).

L'interpretazione ufficiale è invece pacifica in senso contrario:

- **L'interpello n. 10 del 20 febbraio 2009, avanzato al Ministero del Lavoro dall'Università di Sassari, che abbiamo già visto;**
- **La Determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici:** "l'attestazione di regolarità contributiva è richiesta anche nelle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ad esclusione dell'ipotesi di amministrazione diretta"



§ 1 L'esclusione delle spese in Economia

Cottimo fiduciario (art. 5 comma 3 del Regolamento per le spese in Economia): le **forniture di beni e servizi** sono acquisite mediante affidamento a persone o imprese

Amministrazione diretta (art. 5 comma 2 del Regolamento per le spese in Economia): i **servizi** sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio

Si segnalano infine le ipotesi di acquisti a cottimo fiduciario che l'Ateneo ha escluso ab origine dalla disciplina D.U.R.C.:

- Nei casi di **pagamento o rimborso per cassa economale**, si può prescindere dall'acquisizione del DURC solo **per acquisti diretti di prodotti presso l'esercente**. La snellezza delle procedure, la normale esiguità degli importi sembra infatti incompatibile, in base a considerazioni di buon senso, con la disciplina in oggetto;
- Analoga considerazione vale per acquisti fatti con carta di credito aziendale;
- La Ragioneria Generale dello Stato, con nota 7 maggio 2009, ha escluso dalla normativa DURC la conclusione di rapporti tramite mercato elettronico (e, si deve ritenere, tramite convenzioni CONSIP). Il DURC deve essere acquisito, invece, in una fase successiva, ovvero all'atto del pagamento delle fatture.



§ 2 Una proposta: la gestione accentrata

È stato recentemente proposta una diversa organizzazione procedurale, che accentrasse del tutto la procedura di richiesta ed acquisizione dei D.U.R.C.

Nella procedura attuale le **Strutture periferiche**, in fase di pagamento:

- Verificano in primo luogo se nel Sistema di Ateneo sia disponibile un D.U.R.C. temporalmente valido o se altra Struttura lo abbia richiesto e, se viene reperito, lo acquisiscono.
- Se non viene reperito un D.U.R.C. disponibile la Struttura autonoma si attiva per richiederlo dal sito “Sportello Unico Previdenziale”

Nella procedura centralizzata viene riservata all’Ateneo la richiesta e l’acquisizione dei D.U.R.C. Ciò può avvenire con **due distinte modalità**:

1. Richiesta di DURC da parte dell’Ateneo **su segnalazione del Dipartimento**;
2. Attraverso una **richiesta periodica “a tappeto”** dei DURC ai fornitori risultanti dall’anagrafica di easy, escludendo quelli che, per tipologia di rapporti instaurati o altra causa, non richiedono la certificazione.



§ 2.1 Richiesta dell'Ateneo su segnalazione del Dipartimento

Richiesta di DURC da parte dell'Ateneo su segnalazione del Dipartimento al verificarsi delle ipotesi ex lege:

A mio avviso tale ipotesi comporterebbe un **aggravio del procedimento** (si aggiungerebbero al procedimento attuale la richiesta del Dipartimento all'Ateneo e la risposta dell'Ateneo al Dipartimento) senza, peraltro, introdurre corrispettivi vantaggi sul piano procedurale



§ 2.2 Richiesta periodica “a tappeto” dei DURC

Richiesta periodica “a tappeto” dei DURC ai fornitori risultanti dall’anagrafica di “Easy”, escludendo quelli che, per tipologia di rapporti instaurati o altra causa, non richiedono la certificazione.

Anche ciò non sembra percorribile per due ordini di motivi:

Violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa: molti dei DURC richiesti dall’Ateneo sarebbero del tutto inutili, in quanto non riferiti a pagamenti effettuati nel periodo di sua validità. Si tratterebbe, pertanto, di una mole di lavoro “inutile” e per di più, avuto riguardo al complesso del “settore pubblico allargato”, destinata a propagarsi agli Enti addetti alla certificazione (INPS e INAIL in primo luogo);

Violazione di legge: la normativa DURC non solo dispone, ma anche permette la richiesta di certificazione in presenza di determinate condizioni (per es. il pagamento di una fattura) in deroga ai principi dell’ordinamento sulla riservatezza di persone fisiche ed enti. La richiesta a tappeto, oltre ad essere del tutto estranea alla normativa di settore, costituirebbe, a mio avviso, una evidente violazione delle norme che regolano il trattamento dei dati personali (in particolare dell’art. 11 c. 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196) in quanto introdurrebbe un indebito ed ingiustificato monitoraggio nel tempo della situazione previdenziale dei nostri fornitori.



§ 2.3 Profili giuridici

Art. 27 c. 2 del Regolamento Amministrativo Contabile:

“I Centri di spesa assumono le obbligazioni e provvedono a disporre l'adempimento, ordinando il relativo pagamento nel rispetto degli eventuali vincoli posti”:

la norma include pacificamente tutte le attività accessorie non attribuite da norme ad altri organi.

Sembra pertanto vincolare attribuendo la competenza ai Centri di Spesa in ordine alla richiesta dei D.U.R.C.



§ 2.4 Il futuro: l'Albo dei Fornitori

Ad avviso dello scrivente la possibilità di una **gestione accentrata degli adempimenti D.U.R.C.** sarà possibile solo in conseguenza dell'adozione dell'**Albo dei Fornitori** da parte dell'Amministrazione:

All'Ufficio che avrà in gestione l'Albo dei Fornitori spetterà la **verifica periodica dei requisiti generali** previsti dall'articolo 38 del Codice degli Appalti tra cui, appunto, la verifica della regolarità contributiva.

I Centri di Responsabilità saranno pertanto esentati, nei confronti dei soggetti che hanno richiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Albo, dalla richiesta di D.U.R.C. relativamente alle spese in economia.



Università di Siena
Ufficio Bilancio

Verifica della Regolarità Contributiva

gli acquisti esteri

a cura di Mauro Manganelli



§ 1 Generalità

Relativamente ai **rapporti con imprese straniere** fornitrici, va richiesto il **DURC** esclusivamente qualora l'impresa abbia **in Italia una propria sede distaccata** (presso la quale siano impiegati **lavoratori soggetti alla legislazione previdenziale italiana**) e l'ordinativo sia inviato direttamente a questa sede.

Se invece l'ordine è emesso direttamente a favore dell'impresa avente sede all'estero, invece, non è necessario, oltre che non possibile, acquisire il DURC.

Art. 38 comma 4 D.P.R. 163/2006:

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di **fornire i necessari documenti probatori**, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Art. 38 comma 5 D.P.R. 163/2006:

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui **non esiste siffatta dichiarazione**, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.



§ 2 Semplificazioni possibili

Solo in fase di assunzione dell'obbligazione:

deriva dal tenore letterale dei commi 4 e 5 e dalla inapplicabilità in via di principio della normativa dettata in materia di D.U.R.C.

Applicazione del principio dettato dalla nota della Ragioneria Generale dello Stato 7 maggio 2009 relativamente alle spese in economia:

per gli acquisti di modesto importo (sotto € 10.000) è possibile accettare una autocertificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per le spese in economia:

Si è ritenuto, anche sulla base di quanto stabilito dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che la richiesta dei documenti probatori previsto dal comma 5 non fosse coerente, per le spese in economia, con il **principio di proporzionalità delle procedure**.

I commi 4 e 5 dell'art. 38 trovano invece integrale applicazione per quanto riguarda gli appalti, sia a rilevanza comunitaria sia sotto soglia.



§ 2 Semplificazioni possibili

Ne è derivato:

SELF CERTIFICATION (autocertificazione) per gli acquisti fino ad € 10.000

AFFIDAVIT (dichiarazione giurata) per gli acquisti oltre € 10.000



Università di Siena
Ufficio Bilancio

D.U.R.C.

Maggiori informazioni sulla pagina
<http://www.unisi.it/v0/ufficio.html?fld=4748>

a cura di Mauro Manganelli